

Sentenza: 3 novembre 2015, n.250

Materia: coordinamento della finanza pubblica; ripartizione limite di spesa per le regioni a statuto ordinario

Parametri invocati: articoli 3, 117 terzo e quarto comma, 118 primo e secondo comma e 119 primo e quinto comma della Costituzione nonché i principi di razionalità, ragionevolezza e leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regioni Veneto e Puglia

Oggetto: articolo 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale – Legge di stabilità 2014)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia;

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost., dalla Regione Puglia;

non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto;

non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 119, primo comma, e all'art. 117, quinto comma, Cost., dalla Regione Veneto;

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, e all'art. 119, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto;

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497 promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza, dalla Regione Veneto;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: le Regioni ricorrenti impugnano le disposizioni in oggetto secondo un duplice ordine di censure. Secondo il primo, il combinato disposto dei commi 496, lettere b) e c), e 497, nella parte in cui determina unilateralmente le quote massime di spesa spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario per l'esercizio 2014, abbassandole, e sopprimendo la previsione che fino all'anno precedente rimetteva il riparto di tale complessiva dotazione, ancorché solo in via preferenziale, ad un accordo da raggiungere annualmente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, violerebbe gli artt. 117, terzo e

quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione. Secondo le regioni ricorrenti, tale disposizione integrerebbe un precetto di «coordinamento della finanza pubblica» non qualificabile come principio e restringerebbe irragionevolmente i margini di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria a disposizione delle Regioni, senza prevedere alcuna forma di leale collaborazione con le stesse.

Inoltre, l'imposizione del limite di spesa, che verrebbe ulteriormente abbassato, nei confronti delle regioni darebbe luogo ad un intervento irragionevole e sproporzionato rispetto all'obiettivo da perseguire, ovvero il contenimento della spesa pubblica, peraltro attuato secondo un procedimento non rispettoso del principio di leale collaborazione.

In ordine al secondo ordine di censure, il comma 497 nella parte in cui quantifica il limite complessivo di spesa spettante alla Regione Puglia, violerebbe l'articolo 3 Cost., nonché i principi di razionalità e ragionevolezza, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost., in quanto, anche valutato il limite in rapporto al numero di abitanti, senza alcuna ragione giuridicamente plausibile, riserverebbe alla Regione Puglia un trattamento deteriore e discriminatorio rispetto a quello della quasi totalità delle altre regioni. La quota di spesa pubblica concretamente attribuita sarebbe poi del tutto insufficiente per esercitare in modo adeguato le funzioni regionali.

Secondo la Corte il primo ordine di censure, con il quale le regioni ricorrenti contestano all'intervento legislativo dello Stato, la natura di principio di coordinamento di finanza pubblica, è infondato.

Da ciò discende anche l'infondatezza della invocata lesione dei margini di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni. La Corte ha più volte affermato la legittima incidenza dei principi di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle regioni, sia sulla potestà legislativa regionale.

In ordine alla violazione del principio di leale collaborazione, che avrebbe imposto al legislatore un accordo tra le parti per il riparto della complessiva dotazione, secondo la Corte non risulta congruamente evocato con riferimento alle fattispecie in esame. Argomenta infatti la Corte che il principio di leale collaborazione è stato da essa richiamato in ipotesi particolari, e principalmente "in presenza di materie di diversa attribuzione inestricabilmente "commiste" senza possibilità di rinvenirne una prevalente (ex plurimis, sentenze n. 213 e n. 133 del 2006, n. 431, n. 231 n. 219 e n. 50 del 2005, n. 308 del 2003), ovvero nei casi di "attrazione in sussidiarietà" statale di funzioni pertinenti a materie di competenza regionale residuale o concorrente (sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003); nei casi, dunque, di «concorrenza di competenze» e non (come avviene nel caso di specie) di competenze chiaramente distinte."

Anche le disposizioni richiamate, in particolare dalla Regione Veneto, a sostegno del proprio "diritto" ad una determinazione concertata del limite di spesa, ovvero l'articolo 119 primo comma e l'articolo 117 quinto comma Cost., non sono giudicate dalla Corte idonee allo scopo.

L'articolo 119 primo comma dove prevede che «le Regioni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea», fa infatti riferimento alla partecipazione delle regioni alle politiche di contenimento della spesa in attuazione dei vincoli europei, e certamente non a una necessaria partecipazione delle regioni alle decisioni statali di coordinamento finanziario.

Quanto all'articolo 117 quinto comma, a parte la genericità del richiamo operato dalla ricorrente agli obblighi europei, è evidente, secondo la Corte, che la norma costituzionale si riferisce alla partecipazione delle regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.

La questione sollevata dalla Regione Puglia sul comma 497 dell'articolo 1, per violazione dell'articolo 3 Cost, in quanto il limite di spesa ad essa concessa sarebbe ampiamente inferiore a quello concesso ad altre regioni, è giudicata dalla Corte inammissibile poiché l'argomentazione è stata svolta in modo insufficiente e del tutto ipotetico.

Infine, la seconda questione sollevata dalla Regione Veneto è, secondo la Corte, infondata.

La Regione infatti contesta che le disposizioni impugnate sono state adottate previo parere della Conferenza unificata anziché previa intesa con essa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 281 del 1997. Secondo la Corte il riferimento a quest'ultima disposizione è inconferente, dato che il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel procedimento di formazione della legge di stabilità è espressamente regolato dall'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 1.